PROCEDURA

N. - Ed. - Rev.	**511156 1 0**	Destinatari:	**Tutte le funzioni ed unità aziendali**
Sez:	**-**		
Classificazione	**PR GE**		
Data emissione	**16/09/2024**	e p.c.	**AD**
Liv.Riservatezza:	**INTERNAL**		

SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING)

SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWING)

GESTIONE	*FUNZIONE*	*FIRMATARI*
REDATTO	*Compliance*	*Briamonte Giorgia*
APPROVATO	*Group Corporate, Legal, Public & Tax Affairs*	*Scibetta Michele*
	Internal Audit	*Chiodi Mario*
	Organismo di Vigilanza	*Alamia Giuseppe*
EMESSO	Organizational Design & Continuous Improvement	*Chiapperini Francesco*
ALLEGATI		

Il presente documento è stato redatto in coerenza con il D.lgs. 24/23 e con il D.lgs. 231/01 con particolare riferimento al Codice Etico, al Modello Organizzativo/ 231 e al Modello Anticorruzione delle Società del Gruppo Sirti

Copyright Sirti SpA - vietata la riproduzione anche parziale

Registro delle Revisioni

Le eventuali edizioni o revisioni di documenti cartacei superati vanno distrutte 0, se necessario, conservate separatamente; sui documenti superati va posta la dizione “ANNULLATO”

ED.	REV.	DATA	DESCRIZIONE
1	0	16/09/2024	Emissione

Copyright Sirti SpA - vietata la riproduzione anche parziale

INDICE

1. PREMESSA 4
2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 5
3. DESTINATARI DELLA PROCEDURA 6
4. RIFERIMENTI 6
5. DEFINIZIONI 6
6. RUOLI E RESPONSABILITÀ DELLE PRINCIPALI FIGURE COINVOLTE NEL PROCESSO 7
7. CANALI DI SEGNALAZIONE 7
8. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE – CANALE INTERNO 8
8.1 Piattaforma on-line sul sito internet 8
8.2 Oggetto della segnalazione 9
8.3 Elementi da riportare nella segnalazione 9
8.4 Verifica preliminare della segnalazione 9
8.5 Indagine 10
8.6 Esito dell'indagine 10
8.7 Misure correttive e monitoraggio 11
9. MODALITA' DI SEGNALAZIONE – CANALE ESTERNO 11
9.1 Piattaforma informatica 12
9.2 Segnalazioni orali 12
9.3 Segnalazioni tramite incontro diretto 12
9.4 Divulgazione Pubblica 12
10. TUTELA DEL SEGNALANTE 12
11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 13
12. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 14
13. SISTEMA DISCIPLINARE 14
14. AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA 14

Copyright Sirti SpA - vietata la riproduzione anche parziale

1. PREMESSA

La Direttiva Europea n. 1937 del 26 novembre 2019 *riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione* ("Direttiva") introduce, per tutti gli Stati membri, un vero e proprio diritto alla segnalazione rivolto a tutti i soggetti che si trovino, anche solo temporaneamente, in rapporti lavorativi con un amministrazione o con un ente privato, pur non avendo la qualifica di dipendenti (es. volontari, liberi professionisti, consulenti, ecc.) e, seppur a determinate condizioni, coloro che ancora non hanno un rapporto giuridico con gli enti citati (es. in fase di trattative precontrattuali) nonché coloro il cui rapporto sia cessato o che siano in periodo di prova.

Obiettivo della Direttiva è quello di disciplinare la protezione del segnalante ("*whistleblower*") all'interno dell'Unione nonché di diffondere uno strumento di prevenzione degli illeciti e di manifestazione del diritto di libertà di espressione.

Il provvedimento attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 è il D.Lgs. 24/2023 che raccoglie, in un unico testo normativo, l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato.

Il decreto legislativo mira incentivare la segnalazione di informazioni su tutte le tipologie di violazioni acquisite nell'ambito del contesto lavorativo per favorirne l'emersione all'interno di enti pubblici e privati, con la previsione di sistemi che consentono ai soggetti segnalanti di farlo in condizioni di adeguata tutela e introduce la possibilità di utilizzo di un canale di segnalazione interna aziendale ed uno esterno nei confronti della Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Quest'ultimo canale esterno è utilizzabile solo quando ricorrano specifiche condizioni espressamente previste dalla normativa (art. 6 "Condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna") ed unicamente per violazioni diverse da quelle che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione. Sono fatti salvi gli ulteriori canali e/o strumenti di segnalazione previsti dalla legge.

La legge include inoltre i seguenti elementi essenziali:

- ambito di applicazione oggettivo e soggettivo;
- l'obbligo di riservatezza;
- il trattamento di dati personali;
- la conservazione della documentazione;
- le misure di protezione del segnalante;
- l'onere di fornire ai soggetti interessati informazioni chiare sulle modalità e sui mezzi di segnalazione, sia interni che esterni, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni;
- l'attivazione di propri canali di segnalazione che garantiscano anche tramite il ricorso a strumenti di crittografica la riservatezza dell'identità del segnalante e della persona menzionata, nonché del contenuto della segnalazione (art. 4 D.lgs. n.24).

Il valore del whistleblowing, nello spirito della direttiva europea, contribuisce ad una compliance integrata che preveda non solo adeguate procedure in linea con la legge, ma che costituisca anche uno strumento con garanzia di trasparenza verso tutti i soggetti portatori di interesse (stakeholder).

Copyright Sirti SpA - vietata la riproduzione anche parziale

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura (di seguito la "Procedura") regolamenta il processo di ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni inviate dai dipendenti delle società del Gruppo Sirti o da terze parti, anche in forma anonima e ha lo scopo di stabilire le procedure attraverso cui effettuare una segnalazione interna di condotte o comportamenti illeciti o illegittimi, commissivi o omissivi, che riguardano i seguenti ambiti di applicazione in linea con il D. Lgs 24/2023:

- violazioni di disposizioni nazionali che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione.
- violazioni delle norme del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea in materia di concorrenza ed aiuti di Stato (es. antitrust).
- violazioni di disposizioni nazionali ed europee in specifici ambiti: illeciti riguardanti appalti pubblici e privati; servizi e prodotti finanziari; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione; salute pubblica; tutela della vita privata e protezione dei dati personali; sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.
- violazioni del sistema regolamentare interno aziendale (es. linee guida; procedure).

A mero titolo di esempio le violazioni possono quindi riguardare:

- Norme e regolamenti in materia di salute, sicurezza e ambiente
- Corruzione o concussione
- Frodi
- Riciclaggio di denaro
- Diritto della concorrenza (antitrust)
- Conflitti di interesse
- Privacy e sicurezza informatica
- Divulgazione di informazioni riservate
- Comportamenti di business non etici o non professionali
- Uso improprio delle risorse aziendali
- Non conformità alle normative e procedure di Gruppo

La Procedura si applica trasversalmente a tutte le società del Gruppo Sirti (Sirti S.p.A., Sirti Telco Infrastructures S.p.A., Sirti Alliance for Infrastructures S.c.a r.l. "Consorzio SAI", Sirti Telco Piemonte S.r.l., Sirti Digital Solutions S.p.A., Wellcomm Engineering S.p.A., Service Delivery Europe Network S.c.a.r.l. "Consorzio SDEN", Service Delivery Europe S.r.l.) (di seguito "Gruppo Sirti" o "Gruppo"), laddove sussistano fondati motivi che portino il segnalante a ritenere che l'informazione sia vera.

Copyright Sirti SpA - vietata la riproduzione anche parziale

Le segnalazioni, pertanto, non possono essere contestazioni, rivendicazioni o richieste di carattere personale o che attengano esclusivamente ai propri rapporti individuali o inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

3. DESTINATARI DELLA PROCEDURA

Destinatari della Procedura sono tutte le società del Gruppo Sirti ed in particolare:

- i vertici aziendali ed i componenti degli organi sociali del Gruppo;
- i dipendenti del Gruppo ed i collaboratori interni delle Società, ad esempio: volontari, tirocinanti retribuiti e non retribuiti;
- le terze parti (partner, clienti, fornitori, consulenti, collaboratori, ecc) e, più in generale, chiunque abbia rapporti commerciali con le società del Gruppo Sirti.

4. RIFERIMENTI

- Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo delle società del Gruppo;
- Codice Etico di Gruppo;
- Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 ("GDPR")
- D.Lgs. 231/2001, “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
- Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione;
- D.Lgs. 24/2023 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali “Nuovo Decreto Whistleblowing”.
- Direttiva UE 2019/1937
- Linee Guida Confindustria
- Circolare Assonime n.12 del 18 aprile 2023
- Linee Guida ANAC

5. DEFINIZIONI

- **Istruttore**: la funzione aziendale competente a valutare e gestire la segnalazione secondo le regole di competenza definite al paragrafo 6 del presente documento;
- **Persona coinvolta:** persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente. Durante l’attività di verifica e di accertamento di possibili violazioni, gli individui oggetto delle segnalazioni potrebbero

Copyright Sirti SpA - vietata la riproduzione anche parziale

essere coinvolti o notificati di questa attività ma, in nessun caso, verrà avviato un procedimento unicamente a motivo della segnalazione, in assenza di concreti riscontri riguardo al suo contenuto. In presenza di concreti riscontri, potrebbe essere al contrario avviato un procedimento. Durante l'attività di verifica, inoltre, la persona coinvolta avrà sempre garantito il diritto alla propria difesa per i fatti a lui/lei ascritti;

- **Ritorsione:** qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- **Segnalante ("whistleblower"):** persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo. Il segnalante ha il dovere di effettuare le segnalazioni in base ad una convinzione ragionevole (che un illecito stia per verificarsi, ad esempio) e mai con il fine di screditare qualcuno. Questo dovere rappresenta una salvaguardia essenziale contro segnalazioni dannose o offensive e garantisce che coloro che, hanno deliberatamente e consapevolmente segnalato informazioni errate, palesemente prive di fondamento o fuorvianti non godano di protezione. Il mancato rispetto dei doveri del segnalante è considerato presupposto per sanzioni disciplinari ovvero per azioni legali volte a tutelare la società nelle opportune sedi;
- **Segnalazione:** comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni;
- **Violazione:** comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato.

6. RUOLI E RESPONSABILITÀ DELLE PRINCIPALI FIGURE COINVOLTE NEL PROCESSO

Ogni segnalazione verrà inviata in contemporanea al Responsabile Internal Audit del Gruppo Sirti e all'Organismo di Vigilanza.

La gestione delle segnalazioni è in capo al Responsabile Internal Audit del Gruppo Sirti il quale, con il supporto delle funzioni aziendali interne, svolgerà di volta in volta le verifiche necessarie.

Qualora la segnalazione dovesse essere ritenuta rilevante ai sensi del D.lgs. 231/01, il Responsabile Internal Audit ingaggia l'Organismo di Vigilanza della società coinvolta nella segnalazione ai fini della gestione della stessa.

Qualora la segnalazione riguardasse la funzione internal audit, quest'ultimo ha il dovere di astenersi da ogni tipo di attività, in quanto l'investigazione verrà condotta in autonomia dall'Organismo di Vigilanza.

7. CANALI DI SEGNALAZIONE

Il D.Lgs. 24/2023, nel recepire le indicazioni della Direttiva, ha previsto tre differenti canali di segnalazione ("*canali di whistleblowing*"):

Copyright Sirti SpA - vietata la riproduzione anche parziale

- **canale interno**: canale messo a disposizione delle singole società/enti da preferire agli altri canali in quanto prossimo all'origine delle questioni oggetto della segnalazione. Tale canale risulta più efficace nella prevenzione e nell'accertamento delle violazioni in quanto l'acquisizione delle stesse è facilitata dalla vicinanza all'origine delle violazioni;
- **canale esterno**: canale gestito dall'ANAC. È consentito ricorrere a questo strumento solo se, al momento della sua presentazione:
    1. il canale interno non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla normativa con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;
    2. il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
    3. il segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna alla stessa non sarebbe dato seguito oppure che la stessa potrebbe determinare il rischio ritorsione;
    4. il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (es. salvaguardia della salute e sicurezza delle persone; protezione dell'ambiente, ecc.).
- **divulgazione pubblica**: le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici. Anche a questo canale è possibile fare ricorso solo se:
    1. il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ed esterna e le stesse non hanno avuto seguito;
    2. il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
    3. il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna potrebbe determinare il rischio ritorsione.

La scelta del canale non è a discrezione del segnalante in quanto in via prioritaria va favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui ai punti precedenti (art. 6 D.Lgs. 24/2023), è possibile effettuare una segnalazione esterna/divulgazione pubblica.

8. MODALITÀ DI SEGNALAZIONE – CANALE INTERNO

8.1 Piattaforma on-line sul sito internet

La piattaforma dispone di una segregazione per ogni singola società e prevede un percorso guidato di compilazione per il segnalante che può decidere se restare anonimo oppure no.

Copyright Sirti SpA - vietata la riproduzione anche parziale

Una volta conclusa la procedura di inserimento, il segnalante riceve un codice univoco associato alla segnalazione. Tale codice può essere successivamente utilizzato per monitorare lo stato di avanzamento e per interloquire in modo anonimo, sia per fornire informazioni aggiuntive sia per chiarimenti successivi alla segnalazione.

Attraverso la piattaforma, il Responsabile provvede a fornire:

- l'avviso di ricevimento della segnalazione, costituito dal predetto codice univoco, rilasciato contestualmente alla conferma dell'inserimento della segnalazione in piattaforma e comunque entro sette giorni dalla data di inserimento;
- informazioni relative al seguito che viene dato o si intende dare alla segnalazione, entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

L'accesso alla piattaforma è soggetto alla politica "no-log" al fine di impedire l'identificazione del segnalante che intenda rimanere anonimo; ciò significa che i sistemi informatici aziendali non sono in grado di identificare il punto di accesso al portale anche nel caso in cui venisse effettuato da un dispositivo connesso alla rete aziendale.

È, inoltre, possibile effettuare una segnalazione orale utilizzando l'apposito servizio presente all'interno della piattaforma e seguendo le indicazioni presenti in essa.

In tutti i casi di invio della segnalazione attraverso i canali sopra indicati, la identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso, fatti salvi gli obblighi di legge. Tutti coloro che sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelarne la riservatezza.

8.2 Oggetto della segnalazione

Le segnalazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato di cui il segnalante sia venuto a conoscenza all'interno del proprio contesto lavorativo e che possono costituire violazioni come descritte nel paragrafo 2.

8.3 Elementi da riportare nella segnalazione

Al fine di consentire un'analisi approfondita dei fatti denunciati, è necessario che la segnalazione contenga elementi precisi e puntuali quali:

- il momento temporale in cui si è verificato il fatto;
- la descrizione del fatto;
- la generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire il fatto segnalato.

È utile anche allegare documenti (foto, mail, ecc.) che possano fornire elementi di fondatezza circa la segnalazione nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

8.4 Verifica preliminare della segnalazione

Tutte le segnalazioni ricevute sono sottoposte ad una verifica preliminare al fine di stabilire se rientrino nel campo di applicazione della presente procedura e se siano stati forniti dati ed informazioni utili a consentirne una prima valutazione. Nel caso in cui una segnalazione pervenuta attraverso la piattaforma di whistleblowing risulti non adeguatamente circostanziata, l'istruttore, sempre e solo mediante il relativo

Copyright Sirti SpA - vietata la riproduzione anche parziale

codice identificativo univoco, può richiedere al segnalante ulteriori elementi di dettaglio. Analogamente verrà garantita la protezione del segnalante in caso di necessità di approfondimenti preliminari per le segnalazioni pervenute tramite altri canali.

A conclusione della fase di verifica preliminare, l'istruttore aggiorna la scheda segnalazione generata nella piattaforma di whistleblowing (o documento equivalente, per le segnalazioni pervenute tramite altri canali) e in caso di decisione a non procedere, archivia la segnalazione, mantenendo traccia delle relative motivazioni.

8.5 Indagine

La funzione Internal Audit, ove agisca in funzione di istruttore, in base agli esiti della analisi preliminare congiunta, definisce se la successiva indagine è o meno connessa a potenziali reati 231. In caso positivo, coinvolge l'Organismo di Vigilanza. Nell'ambito della propria autonomia e delle proprie competenze con riferimento a potenziali illeciti indicati dal D.lgs. 231/01, la funzione internal Audit (e/o l'Organismo di Vigilanza):

- avvia analisi specifiche, decidendo di volta in volta il grado di coinvolgimento delle altre funzioni, dell'Organismo di Vigilanza, di eventuali consulenti esterni e delle funzioni aziendali interessate dalla segnalazione, nel rispetto dell'anonimato e/o della riservatezza del segnalante e delle persone coinvolte;
- assicura che l'indagine sia accurata, che abbia una durata ragionevole e che preveda comunque un resoconto dell'analisi preliminare entro tre mesi dalla data di presa in carico della segnalazione, corredato di tutte le evidenze a supporto;
- una volta concluso il processo di accertamento, redige specifico documento di formalizzazione, corredato di tutte le evidenze a supporto.

In tutte le fasi dell'indagine l'istruttore garantisce di utilizzare strumenti che garantiscano adeguate misure di sicurezza che garantiscano la riservatezza della segnalazione e di eventuali ulteriori informazioni acquisite nel corso dell'indagine stessa, conformandosi a tutte le policy in essere in merito alla sicurezza delle informazioni ed alla protezione dei dati personali, utilizzando gli strumenti di volta in volta messi a disposizione dalle Società del Gruppo per la gestione sicura delle informazioni. Nella gestione delle segnalazioni, ogni dato od informazione acquisita e/o trattata dovrà essere considerata come categorizzata secondo il più alto livello di sicurezza previsto dalla Società del Gruppo di volta in volta coinvolta ed in conformità con la Information Security policy e la Policy Data Asset Classification - Linee guida per la Classificazione e la Protezione delle Informazioni.

8.6 Esito dell'indagine

Al termine dell'indagine, per i relativi ambiti di competenza, l'istruttore, la funzione Internal Audit o, eventualmente, l'Organismo di Vigilanza redige una relazione con i seguenti contenuti:

- l'iter dell'indagine e le prove raccolte;
- conclusioni raggiunte;
- raccomandazioni e suggerimenti di azioni da attuare per sopperire alle violazioni riscontrate ed assicurare che queste non si verifichino in futuro.

Copyright Sirti SpA - vietata la riproduzione anche parziale

Comunicano al segnalante, in forma scritta, le conclusioni raggiunte ed entro tre mesi dalla data di ricezione della segnalazione. Parallelamente ne viene data comunicazione al Direttore Group Corporate, Legal, Public & Tax Affairs.

Contestualmente il Direttore Group Corporate, Legal, Public & Tax Affairs informa:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società interessata ove esistente e della Capogruppo;
- l'Amministratore Delegato della Società interessata e della Capogruppo;
- i Sindaci della Società interessata;
- il Chief Financial Officer (CFO) della Società interessata;
- la Direzione HR della Società interessata.

Le Società del Gruppo potranno intraprendere le più opportune misure disciplinari e/o azioni legali a tutela dei propri diritti, beni e della propria immagine, nei confronti del soggetto che abbia commesso o sia stato coinvolto in una violazione. Eventuali misure disciplinari saranno intraprese in accordo con la Direzione HR e nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di riferimento e/o eventuali misure contrattualmente previste quanto ai collaboratori interni.

Il soggetto che abbia commesso o sia stato coinvolto in una violazione non sarà immune da eventuali provvedimenti disciplinari e/o azioni legali per il solo fatto di aver segnalato una propria o altrui violazione, ai sensi della presente Linea Guida. Tuttavia, tale circostanza potrà essere presa in considerazione nella valutazione del provvedimento da adottare.

In caso di segnalazione in mala fede, analogamente potranno essere intraprese dalle Società del Gruppo gli opportuni provvedimenti nei confronti del segnalante.

Diversamente, qualora a conclusione delle analisi dovesse essere riscontrata l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o, comunque, l'infondatezza dei fatti richiamati nella segnalazione, quest'ultima verrà archiviata unitamente alle relative motivazioni e verrà distrutta dopo sei mesi.

8.7 Misure correttive e monitoraggio

Le misure correttive saranno formalizzate in un piano di azione elaborato dalla funzione internal audit (o da soggetto diversamente designato per le indagini) in collaborazione con il responsabile della funzione a cui la segnalazione fa riferimento e con il Direttore Group Corporate, Legal, Public & Tax Affairs.

Per ogni rilievo deve essere definita anche la rispettiva scadenza delle azioni correttive e l'indicazione del nominativo del responsabile per l'attuazione dell'azione correttiva stessa.

Qualora ricorrano particolari motivi di urgenza per l'attuazione di misure correttive, queste saranno immediatamente adottate, salvo successiva formalizzazione nel piano di azione.

Copyright Sirti SpA - vietata la riproduzione anche parziale

9. MODALITA' DI SEGNALAZIONE – CANALE ESTERNO

9.1 Piattaforma informatica

ANAC ha predisposto una piattaforma informatica per l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni di fatti illeciti e delle comunicazioni di misure ritorsive.

La piattaforma ANAC costituisce un registro speciale di protocollazione e consente l'identificazione di ogni segnalazione ricevuta mediante l'attribuzione di un codice univoco progressivo. La piattaforma consente inoltre, in modo informatizzato, la compilazione, l'invio e la ricezione del modulo di segnalazione.

Nel sito istituzionale di ANAC, al link https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing, si accede al servizio dedicato al "whistleblowing".

9.2 Segnalazioni orali

ANAC ha predisposto un servizio telefonico con operatore che consente l'acquisizione delle segnalazioni orali. L'operatore acquisisce la segnalazione telefonicamente e la inserisce sulla piattaforma ANAC compilando l'apposito modulo di segnalazione e caricandovi il file audio della registrazione della telefonata. L'operatore, al termine dell'inserimento della segnalazione, acquisisce dalla piattaforma ANAC il codice identificativo univoco di 16 caratteri utile ai fini del monitoraggio dell'esito della segnalazione effettuata.

9.3 Segnalazioni tramite incontro diretto

Questa tipologia di segnalazioni viene raccolta nell'ambito di un incontro diretto tramite un operatore che inserisce la segnalazione nella piattaforma informatica, analogamente a quanto previsto per le segnalazioni orali sopra descritte.

9.4 Divulgazione Pubblica

La persona segnalante, con riferimento all'art. 15 del D. Lgs. n. 24/2023, può rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal D. Lgs. n. 24/2023 se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, e non ha ricevuto riscontro a quanto segnalato;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Copyright Sirti SpA - vietata la riproduzione anche parziale

10. TUTELA DEL SEGNALANTE

Il sistema di protezione previsto dal D.Lgs. 24/2023 si compone dei seguenti tipi di tutela:

- tutela della riservatezza del segnalante, delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione;
- tutela da eventuali misure ritorsive adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata;
- limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni.

Il divieto di rivelare l'identità del segnalante, in capo al destinatario della segnalazione, è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione, ivi inclusa la documentazione ad essa allegata, dalla cui diffusione si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante. Il trattamento di tutti questi elementi va quindi improntato alla massima cautela, qualora, per ragioni istruttorie, anche altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata.

L'identità del segnalante può essere rivelata previo consenso espresso dello stesso solo nei seguenti due casi:

- se nell'ambito di un procedimento disciplinare avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare. In tal caso è necessario comunicare in forma scritta al segnalante le motivazioni che conducono al disvelamento della sua identità;
- nel caso in cui la rivelazione dell'identità del segnalante sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta. Anche in questo caso per disvelare l'identità del segnalante è necessario acquisire previamente sia il consenso espresso dello stesso che notificare allo stesso in forma scritta motivazioni alla base della necessità di disvelare la sua identità.

Il segnalante beneficia delle tutele solo se, al momento della segnalazione, ha fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere.

Nel caso di segnalazioni non veritiere effettuate in mala fede e al solo scopo di gettare discredito su una o più persone, o su funzioni aziendali, o che risultassero vessatorie nei confronti di altri dipendenti, il segnalante potrà subire un'azione disciplinare come previsto dalle norme vigenti del Contratto Nazionale di Lavoro, del Diritto del Lavoro e in generale della legge vigente, nonché secondo quanto previsto dal Modello231 di ciascuna società del Gruppo.

Non è prevista alcuna azione o sanzione nei confronti di coloro che segnalano in buona fede dei fatti che da successive verifiche risultassero infondati.

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Al fine di garantire il diritto alla protezione dei dati personali del segnalante nonché dei soggetti coinvolti nella segnalazione, la gestione delle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce, ivi incluse le comunicazioni tra le autorità competenti, avviene in conformità alla normativa vigente in materia privacy.

In allegato (Allegato 1) l'Informativa Privacy relativa alle segnalazioni effettuate tramite canale interno.

Copyright Sirti SpA - vietata la riproduzione anche parziale

12. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione raccolta ai fini della gestione della segnalazione dovrà essere correttamente archiviata sia all'interno del Portale che presso la funzione Group Corporate, Legal, Public & Tax Affair all'interno di un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

L'accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo ai soggetti legittimati da norme interne, o a un loro delegato e agli Organismi di Vigilanza di ciascuna società del Gruppo. I termini di conservazione sono di 5 anni.

13. SISTEMA DISCIPLINARE

L'inosservanza dei principi contenuti nella presente procedura comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel sistema disciplinare aziendale adottato ai sensi dell'art. 7 L. n. 300/1970, nonché del D.Lgs. 231/2001 in base alle specifiche modalità ivi previste.

14. AGGIORNAMENTO DELLA PROCEDURA

La procedura e la funzionalità del canale di segnalazione interno saranno oggetto di revisione periodica a cura della Direzione Internal Audit per garantirne il costante allineamento alla normativa di riferimento. La citata Direzione terrà anche conto, ai fini di modifiche/integrazioni della presente procedura, di eventuali suggerimenti formulati dall'Organismo di Vigilanza della Società e dalle Linee Guida emesse a livello di Gruppo.

Copyright Sirti SpA - vietata la riproduzione anche parziale

Allegato 1

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito il "*GDPR*"), Sirti S.p.A. (di seguito "*Sirti*" o il "*Titolare*") La informa circa il trattamento dei Suoi dati personali (di seguito i "*Dati*") effettuato in relazione alla gestione delle segnalazioni di cui alla Procedura "Segnalazione di condotte illecite (whistleblowing)".

Titolare del trattamento. Responsabili del trattamento.

Il Titolare del trattamento dei Dati è Sirti S.p.A., con sede legale in Viale Thomas Alva Edison, 110 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), tel. 02/95881, e-mail privacy@sirti.it. L'elenco aggiornato degli eventuali responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del Titolare.

Responsabile della protezione dei dati.

Il responsabile della protezione dei dati, designato dal Titolare, può essere contattato tramite:

- posta ordinaria, all'indirizzo Viale Thomas Alva Edison, 110 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), c.a. del Responsabile della Protezione dei Dati;
- e-mail, all'indirizzo privacy@sirti.it

Categorie di Dati.

I Dati, oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, sono i dati contenuti all'interno delle segnalazioni effettuate tramite canale interno quali, a titolo esemplificativo, dati anagrafici, dati di contatto, dati relativi a pregresse esperienze lavorative, dati relativi alla retribuzione, ecc.). .. I dati possono comprendere anche categorie particolari di dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, i dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale dell'interessato, nonché i dati giudiziari, purché strettamente pertinenti e necessari alla gestione delle segnalazioni, nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità. L'eventuale trattamento dei dati-particolari, può essere effettuato solo se, a seconda delle circostanze, il trattamento è necessario ai fini dell'adempimento degli obblighi del Titolare in materia di diritto del lavoro, o se il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'Interessato, o se il trattamento è necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di diritti legali del Titolare.

Finalità e base giuridica del trattamento. Legittimi interessi perseguiti.

I dati personali degli interessati sono trattati per le finalità connesse all'applicazione della Procedura "Segnalazione di condotte illecite (whistleblowing)" e per adempiere gli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per il conseguimento delle finalità di cui sopra. Il mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come conseguenza l'impossibilità di gestire le segnalazioni ricevute.

Modalità del trattamento.

Copyright Sirti SpA - vietata la riproduzione anche parziale

I Dati saranno trattati con strumenti manuali ed elettronici in conformità a quanto disposto dal GDPR in materia di misure di sicurezza.

Il sistema di gestione delle segnalazioni garantisce, in ogni fase, la riservatezza del contenuto della segnalazione (incluse le informazioni su eventuali segnalati) e dell'identità del segnalante, anche tramite l'uso di comunicazioni crittografate, ad eccezione dei casi indicati al punto 10 della Procedura.

Destinatari o categorie di destinatari.

I Dati potranno essere resi accessibili, portati a conoscenza di o comunicati ai seguenti soggetti, i quali saranno nominati dal Titolare, a seconda dei casi, quali responsabili o incaricati:

- società del gruppo di cui fa parte il Titolare (controllanti, controllate, collegate), dipendenti e/o collaboratori a qualsivoglia titolo del Titolare e/o di società del gruppo di cui fa parte il Titolare nei limiti per cui siano essi competenti a gestire la segnalazione e sulla base di specifiche istruzioni;
- soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, di cui il Titolare si avvalga per lo svolgimento delle attività strumentali al raggiungimento della finalità di cui sopra o a cui il Titolare sia tenuto a comunicare i Dati.

Trasferimento dei Dati a paesi terzi.

I Dati non saranno oggetto di trasferimento in Paesi extra UE.

Periodo di conservazione.

I Dati e saranno conservati per un periodo di tempo pari a 5 anni dalla chiusura della segnalazione.

Diritti di accesso, cancellazione, limitazione e portabilità.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del Codice Privacy ivi inclusi:

I. ricevere conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e accedere al loro contenuto (diritto di accesso);

II. aggiornare, modificare e/o correggere i dati personali (diritto di rettifica);

III. chiedere la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati personali trattati nei casi previsti dal GDPR (diritto all'oblio e diritto alla limitazione), fatto salvo un prevalente interesse pubblico o un obbligo legale della Società alla conservazione degli stessi;

IV. opporsi al trattamento, compresa la profilazione (diritto di opposizione), fatta salva l'esistenza di un prevalente motivo legittimo della Società alla prosecuzione del trattamento;

V. revocare il consenso, ove prestato;

VI. fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il GDPR ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. In Italia detta autorità di controllo è rappresentata dal Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it);

Copyright Sirti SpA - vietata la riproduzione anche parziale

Inoltre ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: www.garanteprivacy.it.

Copyright Sirti SpA - vietata la riproduzione anche parziale